

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Nell'interesse di **BANCA ALFA S.P.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Emilia, n. 2, capitale sociale (interamente versato) di Euro ---, C.F. --- e P. IVA ---, iscritta all'Albo Banche al n. --- nonché al Registro delle Imprese di Milano al n. ---, in persona del procuratore speciale dott. Mario Rossi, C.F. ---, in forza dei poteri allo stesso conferiti in virtù di procura speciale del 2 marzo 2023 a rogito del Notaio dott. ---, Rep. ---, Racc. --- (**All. A**), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (**All. B**), dall'avv. Giulia Azzurri, (C.F. ---; indirizzo P.E.C. giulia.azzurri@postapec.it), del Foro di Milano – dalla medesima informata, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss. mm. ii., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D. L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162), della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato ivi disciplinata (**All. C**) – presso il cui studio in Milano, Via Privata Fratelli Gabba, n. 3, si elegge domicilio; n. di fax e indirizzo di posta elettronica certificata ai quali dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento: 02.807521 e giulia.azzurri@postapec.it.

- attrice-ricorrente -

CONTRO

LUCA BIANCHI, C.F. ---, nato a Lecco il 13 maggio 1965 e residente in Roma, Via Tasso, n. 45,

- *convenuto* -

E CONTRO

MARISA VERDI, C.F. ---, nata a Lecco il 10 aprile 1969 e residente in Roma, via Tasso, n. 45,

- *convenuta* -

° _ ° _ °

RICORSO EX ART. 281-DECIES E SS. COD. PROC. CIV.

° _ ° _ °

IN FATTO

A. IL CONTRATTO DI MUTUO TRA BANCA ALFA S.P.A. E LA SOCIETÀ BETA S.R.L. E LA FIDEIUSSIONE PRESTATATA DAL SIGNOR LUCA BIANCHI

Con contratto stipulato in data 15 giugno 2020, **BANCA ALFA S.P.A.** (di seguito, “**Banca Alfa**” o la “**Banca**”) ha concesso ed erogato alla società **BETA S.R.L.** (C.F./P. IVA ---) (di seguito, “**Beta**” o la “**Società**” - cfr. **ns. doc. 1**) un mutuo per il complessivo importo di Euro 200.000,00 (cfr. **ns. doc. 2**).

In pari data, il sig. **LUCA BIANCHI** (di seguito, il “**Fideiussore**”), socio di maggioranza e amministratore di Beta (cfr. doc. 1), ha rilasciato una fideiussione, a prima richiesta, sino a concorrenza dell’importo di Euro 180.000,00, per l’adempimento delle obbligazioni verso la Banca rivenienti dal predetto contratto di mutuo (di seguito, la “**Fideiussione**”; cfr. **ns. doc. 3**).

° _ ° _ °

B. IL REPENTINO DETERIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE DI BETA

Nei mesi successivi al rilascio della Fideiussione, Beta è incorsa in un repentino deterioramento delle proprie condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Dal bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (cfr. **ns. doc. 4**) risulta infatti che, pochi mesi dopo la stipula del mutuo e il rilascio della Fideiussione, la Società presentava un'ingente esposizione debitoria, per oltre Euro 800.000,00, di cui Euro 600.000,00 esigibili nell'esercizio successivo.

L'esercizio si era inoltre chiuso con una perdita per oltre Euro 100.000,00.

La situazione è precipitata nell'esercizio successivo. Il bilancio di Beta al 31 dicembre 2021 evidenziava un'ulteriore elevata perdita, tale da erodere completamente il capitale sociale (cfr. **ns. doc. 5**).

Il 17 ottobre 2021 Beta subiva, inoltre, un protesto da parte di altro creditore per Euro 50.000,00 (cfr. **ns. doc. 6**).

° _ ° _ °

C. IL DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO DALLA BANCA E L'AMMISSIONE DI BETA AL CONCORDATO PREVENTIVO

Stante l'inadempimento di Beta alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di mutuo e attesa l'infruttuosa escussione del Fideiussore, Banca Alfa ha agito in via monitoria per la tutela del proprio credito.

In accoglimento del ricorso proposto *ex artt.* 633 e ss. cod. proc. civ. da Banca Alfa, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. --- del 21 aprile 2022 il Tribunale di Milano ha ingiunto alla Società e al Fideiussore di pagare, in solido tra loro, a Banca Alfa il complessivo importo di Euro 150.658,75, oltre interessi e spese maturate e maturande (cfr. **ns. doc. 7**).

Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 23 maggio 2022 a Beta e in data 26 maggio 2022 al Fideiussore. Nessuno dei debitori ingiunti ha proposto opposizione nei termini di legge e, dunque, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo sia nei confronti della Società sia nei confronti del Fideiussore (cfr. **ns. doc. 8**).

Nelle more, con decreto del 7 luglio 2022, depositato il successivo 21 luglio 2022, Beta ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio (cfr. **ns. doc. 9**).

° _ ° _ °

D. L'ATTO DISPOSITIVO DEL FIDEIUSSORE

Pochi mesi dopo il rilascio della Fideiussione, proprio **mentre** Beta stava affrontando il sopra descritto repentino deterioramento delle proprie condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, **con atto stipulato in data 8 gennaio 2021, il Fideiussore ha costituito un fondo patrimoniale e vi ha conferito l'unico immobile di sua proprietà**, ossia un appartamento di cinque vani e un box siti a Celle Ligure (SV), via del Mare n. 19 e censiti, al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, fg. ---, mapp. ---, sub. --- e ---- (cfr. visura catastale dell'immobile *sub ns. doc. 10* e ispezione ipotecaria *sub ns. doc. 11*).

Il fondo patrimoniale è stato trascritto nei Registri Immobiliari il successivo 13 gennaio 2021 anche a favore della moglie del Fideiussore, signora Marisa Verdi, ed è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio (cfr. **ns. docc. 12 e 13**).

° _ ° _ °

È interesse della Ricorrente promuovere il presente giudizio, al fine di ottenere la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (**Nota 1**) per le ragioni di seguito esposte.

° _ ° _ °

IN DIRITTO

1. LA SUSSISTENZA NEL CASO DI SPECIE DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 COD. CIV.

Come noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ. è diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore *ex art. 2740 cod. civ.* e si realizza con la dichiarazione di inefficacia, nei confronti del creditore, dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore.

La norma di cui sopra prevede presupposti di applicazione diversi a seconda della configurazione che la fattispecie assume nel caso di specie.

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria rilevanti nella vicenda di cui è causa sono le seguenti:

- l'esistenza di un diritto di credito in capo all'attore in revocatoria nei confronti del debitore;
- l'atto di disposizione patrimoniale del debitore;
- l'*eventus damni*, ossia il pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale sia derivato al creditore;
- trattandosi di atto dispositivo posto in essere successivamente all'insorgenza del credito e a titolo gratuito, la *scientia damni* in capo al debitore, ovvero la semplice

Nota 1 Il presente giudizio è introdotto nei confronti non solo del Fideiussore, ma anche nei confronti della moglie, signora Marisa Verdi, in quanto quest'ultima è da ritenersi litisconsorte necessaria ai fini della domanda revocatoria del fondo patrimoniale proposta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19330/2017; Cass. 14079/2018).

conoscenza – a cui, lo anticipiamo, va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l’atto da lui posto in essere potrebbe comportare alle ragioni del creditore.

Tali requisiti sussistono nel caso che ci occupa e sono provati in via documentale, come si vedrà di seguito.

- (i) Quanto all’**esistenza del credito** nei confronti della Banca, la stessa è pacificamente attestata dal decreto ingiuntivo n. --- emesso dal Tribunale di Milano il 21 aprile 2022 per il complessivo importo di Euro 150.658,75, oltre interessi e spese maturate e maturande, non opposto dal Fideiussore nei termini di legge e dunque **divenuto definitivo anche nei confronti di quest’ultimo** (cfr. ns. doc. 8; **Nota 2**).
- (ii) Quanto alla **natura dispositiva** dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, di cui si è fornita prova documentale (cfr. ns. docc. 11 e 12), essa è riconosciuta da unanime giurisprudenza di legittimità (**Nota 3**).
- (iii) In relazione all’**eventus damni**, esso è ritenuto sussistente dalla giurisprudenza di legittimità anche laddove, in conseguenza dell’attività dispositiva posta in essere dal debitore, si profili il **semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l’obbligazione e che l’azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (**Nota 4**)**.

Nota 2 Per una lata definizione di “credito”: Cass. 11755/2018.

Nota 3 Cfr., per tutte, Cass. 7555/2021

Nota 4 Cfr. Cass. 26310/2021; Cass. 29727/2019; Cass. 3470/2007; nella giurisprudenza di merito si veda, da ultimo, Trib. Prato 24 marzo 2022, n. 170, in banca dati *DeJure*.

Appare allora del tutto evidente come l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal Fideiussore abbia certamente compromesso la garanzia patrimoniale *ex art. 2740 cod. civ.* dello stesso, pregiudicando le ragioni di credito di Banca Alfa.

Si tratta, inoltre, di **atto a titolo gratuito**, che limita l'aggregabilità dei beni oggetto di conferimento solamente ai crediti sorti per la soddisfazione dei bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.), e dunque non può che rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito di Banca Alfa.

Tanto più se si considera che **il patrimonio del Fideiussore, al tempo dell'atto dispositivo, non presentava altro bene immobile se non quello poi conferito nel fondo patrimoniale.**

- (iv) Quanto alla *scientia damni*, essa consiste, come detto, “*non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto*” (**Nota 5**).

Ebbene, nella vicenda di cui è causa la sussistenza della *scientia damni* in capo al Fideiussore non può revocarsi in dubbio. E infatti,

- il Fideiussore ha costituito il fondo patrimoniale **contestualmente** all'emergere della crisi della Società, della quale lui stesso era ben conscio **in qualità di amministratore** e, dunque, con l'evidente **intento di sottrarre l'unico cespite** di sua proprietà all'azione esecutiva della Banca, sua legittima creditrice in forza della Fideiussione.

All'epoca dell'atto di disposizione, infatti, Beta era in procinto di chiudere l'esercizio al 31 dicembre 2020, ossia quello che avrebbe evidenziato una situazione

⁵ Cfr. Cass. 15257/2022.

di repentino deterioramento delle proprie condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, destinato a diventare irreversibile nel corso dell'esercizio successivo.

- Il Fideiussore ha poi conferito nel fondo patrimoniale l'unico immobile di sua proprietà, vincolandolo così, ai sensi degli artt. 167 e ss. cod. civ., ai soli crediti contratti per i bisogni della famiglia, con esclusione di ogni diverso credito, anche anteriore, come quello della Banca.

Tramite la costituzione del predetto fondo patrimoniale, il Fideiussore ha voluto dunque interporre uno "schermo" formale alle proprie intestazioni.

Tutti gli elementi sopra indicati sono indici presuntivi del tutto idonei a provare la sussistenza, in capo al Fideiussore, della c.d. *scientia damni*.

Per tutte le ragioni sopra esposte, Banca Alfa insiste per la revoca dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dal Fideiussore.

° _ ° °

2. L'APPLICABILITÀ DEL RITO DI CUI AGLI ARTT. 281-DECIES E SS. COD. PROC. CIV.

Nel caso di specie non vi è dubbio che il presente giudizio debba essere introdotto nelle forme del rito semplificato, e che anzi l'adozione di tale rito appaia addirittura obbligatoria ai sensi dell'art. 281-*decies* cod. proc. civ.

Come abbiamo visto, la domanda proposta si fonda esclusivamente su prove documentali, nonché su presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a provare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ., senza la necessità di alcuna attività istruttoria.

La domanda di cui è causa rientra, dunque, a pieno titolo fra i casi per i quali il legislatore ha previsto la necessaria introduzione del giudizio nelle forme del

procedimento semplificato di cognizione a norma del nuovo art. 281-*decies*, primo comma, cod. proc. civ. (**Nota 6**).

° _ ° _ °

Tutto ciò premesso, **BANCA ALFA S.P.A.**, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che, letto il ricorso, codesto on.le Tribunale voglia fissare con decreto, ai sensi dell'art. 281-*undecies*, secondo comma, cod. proc. civ., l'udienza di comparizione delle parti, assegnando ai convenuti termine per la loro costituzione non oltre dieci giorni prima di detta udienza.

INVITA

i convenuti a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281-*undecies*, terzo comma, cod. proc. civ. e a comparire all'udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il termine di cui sopra implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 281-*undecies*, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., fra cui la decadenza dalle facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di proporre domande riconvenzionali e di chiamare terzi in causa e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in contumacia; con avvertimento, inoltre, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 cod. proc. civ. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nota 6 Va peraltro rilevato che, sempre ai sensi dell'art. 281-*decies* cod. proc. civ., nelle cause – come è certamente quella in oggetto – nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda del rito semplificato “può sempre essere proposta” nelle forme del rito semplificato (enfasi nostra, n.d.r.).

Voglia l'onorevole Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare:

NEL MERITO

➤ **revocare** *ex art.* 2901 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di Banca Alfa S.p.A. l'atto in data 8 gennaio 2021, a rogito Notaio dott. --- -- di Milano, n. ---/--- di rep., trascritto in data 11 gennaio 2021 presso la Conservatoria di Savona, con il quale il signor Luca Bianchi ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167 ss., cod. civ., a beneficio del medesimo signor Luca Bianchi e della moglie, signora Marisa Verdi, conferendovi l'immobile già di proprietà esclusiva del medesimo signor Luca Bianchi così identificato: appartamento di cinque vani e un box siti a Celle Ligure (SV), via del Mare n. 19 e censiti, al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, fg. ---, mapp. ---, sub. --- e ----.

➤ **emettere** ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri Immobiliari, nonché all'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio dei signori Luca Bianchi e Marisa Verdi;

➤ con integrale **vittoria** di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si producono i seguenti allegati e documenti:

allegati:

- a) procura speciale Rep. ---, Racc. ---;
- b) procura alle liti;
- c) informativa mediazione e negoziazione assistita.

documenti:

- 1) visura storica di Beta;
- 2) contratto di mutuo n. --- del 16 giugno 2020;
- 3) fideiussione del 16 giugno 2020;
- 4) bilancio di Beta al 31 dicembre 2020;
- 5) bilancio di Beta al 31 dicembre 2021;
- 6) visura protesti relativa a Beta;
- 7) intimazioni di pagamento a Beta e Luca Bianchi;
- 8) ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. --- del 21 aprile 2022, completo di relata di notifica e relativa certificazione di definitività;
- 9) ricorso *ex art.* 161 L.F. e decreto di ammissione di Beta alla procedura di concordato preventivo;
- 10) visure dell'immobile di proprietà del sig. Bianchi a Celle Ligure;
- 11) ispezione ipotecaria del sig. Luca Bianchi;
- 12) atto costitutivo di fondo patrimoniale e relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria di Savona in data 11 gennaio 2021;
- 13) estratto per riassunto di atto di matrimonio.

° _ ° _ °

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss. mm. ii., si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato è pari a Euro 518,00.

Milano, 20 marzo 2025

(avv. Giulia Azzurri)

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto dott. Mario Rossi, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di Banca Alfa S.p.A., nomina suo difensore l'avv. Giulia Azzurri, C.F. ---, del Foro di Milano affinché rappresenti e difenda Banca Alfa S.p.A. nel presente procedimento, in ogni fase e grado, conferendole tutti i poteri di legge e, occorrendo, la facoltà di farsi sostituire in udienza da altri avvocati e procuratori. Elegge domicilio presso lo studio del predetto avv. Giulia Azzurri in Milano, Via Privata Fratelli Gabba, n. 3.

Dott. Mario Rossi

La firma è autentica

Avv. Giulia Azzurri